

COMUNE DI BORGIO VENETO
PROVINCIA DI PADOVA

Accordo procedimentale ex art. 11 legge n.241/90 e art. 6 LR 11/04

TRA IL COMUNE DI BORGIO VENETO (PD)

E

LA DITTA:

Tra le seguenti parti:

COMUNE DI BORGIO VENETO (PD) codice fiscale 051223030280, con sede in Via Roma, 67 - 35046 Località Saletto – BORGIO VENETO (PD) rappresentato in questo atto da....., in qualità di, CF..... domiciliato per la carica in, il quale dichiara di agire per conto del Comune stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e autorizzato alla firma del presente atto con _____, e della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, di approvazione del presente accordo procedimentale

E

1., residente a in via, Codice fisc. in qualità di proprietario dei seguenti terreni distinti al NCT di Saletto: Fg. mapp

.....
.....

e che in avanti, per brevità, denominata anche “ **Ditta**”

Premesso che

- Il PAT indica i terreni di proprietà della Ditta ed interessati al presente accordo in area
- il vigente PRG classifica i terreni di proprietà della ditta come ZTO
- con le domande per variazione del Piano degli Interventi:
 - prot n del

.....

.....

è stata presentata istanza per la modifica della zonizzazione da introdurre nel PI di prossima redazione e riguardante, in via generale, l'individuazione dell'ambito in oggetto come zona

- con DCC n. in data è stato illustrato il Documento preliminare del Sindaco;
- il documento preliminare del Sindaco ha definito la metodologia degli accordi, acquisiti ai sensi dell' art. 6 della L.R. 11/2004, per tutte le iniziative di rilevante valore strategico nonché di rilevante interesse pubblico ai fini dell'assetto del territorio comunale, anche per l'esigenza di assicurare le migliori garanzie di efficacia di governo, di trasparenza amministrativa e di solidità programmatica nello sviluppo delle suddette iniziative;
- con delibera del Consiglio Comunale del nuovo Comune di Borgo Veneto n° del sono stati definiti gli indirizzi specifici per l'applicazione dei criteri perequativi di cui alla legge 11/2004 art.35;
- che l'Amministrazione ritiene l'iniziativa, attuata attraverso il presente accordo, rispondente agli obiettivi definiti nel documento preliminare al P.I. già citato, con il conseguimento di benefici coerenti anche con la previsioni programmatiche dell'Amministrazione stessa e pertanto l'iniziativa risulta essere di rilevante interesse pubblico secondo quanto richiesto dal richiamato articolo 6 della L.R. 11/2004;
- che In tale contesto è stata sviluppata la presente proposta di concertazione urbanistica finalizzata a conseguire la trasformazione dell'area che consiste in:
 -
 -
- che la Ditta richiedente presta al Comune di Borgo Veneto la più ampia ed illimitata garanzia relativamente alla disponibilità degli immobili sopra descritti assumendo, in modo esplicito e formale, tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal presente accordo per sé stessa, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Tutto ciò premesso SI CONVIENE

Tra il Comune di Borgo Veneto e la Ditta è stata sviluppata la presente proposta di concertazione urbanistica che consiste in:

ART. 1 – CONTENUTI DELLA PREMESSA

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

Tra il Comune di Borgo Veneto e la Ditta è stata sviluppata la presente proposta di concertazione urbanistica che consiste:

1. trasformazione dell'area attualmente ricadente sui mappali distinti al NCT foglio mapp in zona, sulla quale si prevede:

-
.....
.....

2. corresponsione del contributo di perequazione per la somma di Eurocome derivante dall'applicazione degli indirizzi di Giunta comunale richiamati in premessa, di cui il 50% entro sessanta giorni dall'adozione della/variante strumento urbanistico generale ovvero prima della sua definitiva approvazione, il rimanente 50% alla stipula della convenzione per l'attuazione dell'intervento / rilascio del permesso di costruire

Le parti concordano che tutte le spese di frazionamenti, atti etc., imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente accordo sono a totale carico della ditta richiedente.

ART. 2 – OGGETTO DELL' ACCORDO

Il presente accordo regola le modalità di variazione/..... dello strumento urbanistico vigente anticipandone i contenuti urbanistici che dovranno essere inseriti nella proposta di Piano degli Interventi in fase di redazione.

ART. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

L'Amministrazione comunale si impegna ad inserire il presente accordo nella proposta di Piano degli Interventi da sottoporre al Consiglio Comunale, per la sua adozione;

La Ditta si impegna:

- A)** a dare attuazione all'intervento descritto mediante PUA con cui realizzare trasferire al comune le opere pubbliche previste col presente accordo secondo le quantità di standard di legge
- B)** a corrispondere il contributo di perequazione per la somma di Euro di cui il 50% entro sessanta giorni dall'adozione del P.I. ovvero prima della sua definitiva approvazione, il rimanente 50% alla stipula della convenzione per l'attuazione dell'intervento / permesso di costruire
- C)** a dare corso all'intervento, ovvero convenzione la realizzazione delle opere pubbliche previste mediante PUA entro il quinquennio di validità del P.I.
- D)** In caso di trasferimento a terzi anche parziale delle aree oggetto del presente accordo, mediante specifica clausola da inserire nei relativi contratti, a rendere edotti i suoi aventi causa di tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'accordo stesso, che dovrà essere allegato in copia a tutti i contratti, sia di Appalto che di trasferimento delle aree pena la decadenza degli atti stessi e dalla previsione urbanistica. La Ditta richiedente resta comunque responsabile in via solidale anche con i suoi successori ed aventi causa verso il Comune per tutti gli obblighi di cui al presente accordo.

Le parti concordano che il mancato o parziale adempimento degli obblighi del presente articolo da parte della ditta comporta la decadenza delle previsioni urbanistiche relative al nuovo inserimento nel PI, nonché il risarcimento del danno in favore del Comune di Borgo Veneto ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile limitatamente agli impegni oggetto del presente accordo. L'Amministrazione

Comunale con specifico provvedimento potrà concedere limitate proroghe dei termini suddetti qualora ricorrano giustificate circostanze ed oggettive motivazioni per il ritardo dell'adempimento degli impegni assunti dalla ditta.

ART. 4 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia degli impegni assunti dal Comune di Borgo Veneto con la sottoscrizione del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano degli Interventi (PI) come definito dall'art. 18 LR 11/2004. Il Comune di Borgo Veneto non assume alcuna responsabilità per l'eventuale esito negativo della procedura di formazione del nuovo PI, salvo la restituzione delle somme anticipate dalla Ditta di cui al precedente punto B) dell'art. 3.

ART. 5 – SPESE

La Ditta richiedente presta al Comune di Borgo Veneto in modo esplicito e formale la più ampia ed illimitata garanzia per l'assunzione di tutte le spese, tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal presente accordo per sé stessa, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Borgo Veneto lì

La Ditta

Il Comune di Borgo Veneto